



COMUNE DI BUSANO

C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. (0124) 48.000
Fax (0124) 48.568

Cod. Fisc. 85501210018 – Partita IVA 02511270015
e-mail: busano@ruparpiemonte.it

Determinazione del Responsabile del Servizio: UFFICIO TECNICO

N. 297 del 05/12/2025

Responsabile del Servizio: ROLLE Bartolomeo

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. N. 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO PER LA MODIFICA AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.. CIG B96DCE6AE3

Firma dell'organo che ha emesso la seguente determina:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to ROLLE Bartolomeo)

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa infrascritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. Impegno n.

Busano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to POMATTO Eliana)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32,comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **11/12/2025**, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
(F.to GUGLIELMETTI Alessia)

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 297/

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. N. 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO PER LA MODIFICA AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.. CIG B96DCE6AE3

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno 05 del mese di dicembre;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17/06/1996, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05/06/1997, esecutiva, con la quale sono state apportate modifiche al regolamento di contabilità;
- Dato atto che il Comune di Busano è dotato di:
- Piano Regolatore Generale Comunale approvato con atto della Giunta Regionale n. 27-1193, in data 16 marzo 2015;
- Variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 12 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2016;
- Variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 12 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/12/2018;
- Variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 12 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/06/2021;
- Variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 12 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/04/2022;
- Variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 12 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21/04/2023;
- Variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 12 L.R. 56/77 e s.m.i., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19/02/2025;
- Evidenziato che l'amministrazione comunale ha necessità di procedere con la modifica del tipo di intervento nel centro storico al fine di individuare un ambito nel quale applicare gli interventi previsti dalla L.R. 16/2018 e s.m.i., modifica al regolamento edilizio con l'introduzione di precisazioni in merito all'utilizzo di materiali per i manti di copertura e i serramenti, nonché modifiche alle tabelle degli oneri di urbanizzazione, al fine di adeguarli alla normativa più recente e in coordinamento con l'articolo 52 della L.R. 56/77 e s.m.i., per cui occorre procedere all'affidamento dell'incarico ed al relativo impegno di spesa;
- Verificato che l'art. 17, comma 12, della legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., specifica le modifiche concernenti gli strumenti urbanistici che non si configurano come varianti e che consente all'amministrazione comunale di approvare le modifiche al P.R.G.C. vigente, con una deliberazione del Consiglio Comunale;
- Ritenuto dover conferire l'incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea qualificazione professionale, il quale dovrà anche svolgere le attività tecnico-amministrative connesse alla procedura di approvazione, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale in relazione al servizio da affidare;
- Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dei contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- Richiamati i commi 1 e 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i quali dispongono che: "*I. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione*

degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”;

Dato atto che:

- per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a cinquemila euro, l'art. 1, commi 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i., prevede il ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
- Dato atto che trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- Visto l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc..., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;
- Dato atto che in data 20/11/2025 tramite la piattaforma telematica MEPA è stata richiesta offerta per l'affidamento del servizio per la modifica al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i.. allo Studio Associato Architetti Paglia (06441460018) con sede ad Agliè (TO) in Via per Cuceglio n. 5 (RdO n. 5833858);
- Vista l'offerta ricevuta in data 25/11/2025 dello Studio Associato Architetti Paglia (06441460018) con sede ad Agliè (TO) in Via per Cuceglio n. 5, per l'importo di € 11.000,00 oltre contributi previdenziali e Iva;

- Visto il report della procedura n. 5833858 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;
- Constatata la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC numero protocollo INAIL_47648663 con scadenza validità fino al 28/01/2026 dal quale risulta che la ditta Studio Associato Architetti Paglia (06441460018) è in regola con gli adempimenti contributivi;

Dato atto che per l'esecuzione delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 è stato acquisito il CIG B96DCE6AE3;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10/05/2005, con la quale i capitoli di riferimento sono stati affidati alla gestione del sottoscritto;

DETERMINA

- 1) Di affidare per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, allo Studio Associato Architetti Paglia (06441460018) con sede ad Agliè (TO) in Via per Cuceglio n. 5, il servizio per la modifica al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i., per l'importo di € 11.000,00 oltre contributi previdenziali 4% (€ 440,00) e Iva 22% (€ 2.516,80) per l'importo complessivo di € 13.956,80;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 13.956,80 contributi previdenziali 4% (€ 440,00) e Iva 22% (€ 2.516,80) compresi, alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 corrispondente al Cap. 1568/3 (Cod. PDC V° livello U.1.03.02.11.999) ad oggetto: “Strumenti urbanistici: Spese (AA Libero)” del bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025;
- 3) Di dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il CIG: B96DCE6AE3;
- 4) Di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione assume carattere contrattuale secondo la vigente normativa in tema di lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 6) Di dare atto che la spesa di cui sopra dovrà essere imputata al bilancio di previsione all'esercizio 2025 in quanto l'esigibilità della spesa, ossia la prenotazione del servizio o la fornitura del bene sarà eseguita nell'anno indicato;